



COMUNE DI ORBASSANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25

DEL CONSIGLIO COMUNALE

La presente deliberazione viene ripubblicata per 30 gg. consecutivi dal 26.3.96 al 25.4.1996.

Orbassano, li' 26.3.1996
Il Segretario Com.le Regg.
Dott. F. Magistri

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni al domicilio di cittadini infermi.



L'anno millenovecentonovantasei addi' ventitre' del mese di Febbraio alle ore 21,00 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

DELL'ACQUA Graziano - Sindaco

ALIOTTA Salvatore
AYROLDI Giuseppe
BERNAUDO Lucia
BONOMO Michele
BROSIO Giorgio
CALANDRINO Eleonora
CAMPI Luigi
CHIESA Ernesto
CIMINI Uliana
COLAPINTO Francesco

DELLA NOTTE Emilio
DONALISIO Attilio
FISCHETTO Salvatore
GIORDANO Luigi Giuseppe
GUERRA Francesco
LEVIZZARI Alessandro
PIZZUTTO Roberta
RASO Giuseppe
SORBO Rosario
TAGLIANI Domenico

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:

GIORDANO (giustificato) - SORBO - BONOMO -
PIZZUTTO (giustificata) - COLAPINTO.

Assume la presidenza il Sig. RASO Giuseppe
Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale
Reggente Dott. Vito CONTINELLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli
Assessori: Marroni, Rizzo, Bussone e Zaccaria.

COMUNE DI ORBASSANO
Pubblicato all'ALBO PREDICAZIONE
dal 26/3/96 al 25/4/96

COMUNE DI ORBASSANO
Pubblicato all'ALBO PREDICAZIONE
dal 26/3/96 al 25/4/96

Deliberazione C.C. n. 25 del 23/2/1996

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni al domicilio di cittadini infermi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco in merito all'oggetto;

Vista la legge 4/1/1968, n. 15, recante "norme sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione e legalizzazione di firme" e, piu' in particolare, gli artt. 2 (dichiarazioni sostitutive), 3 (dichiarazioni temporaneamente sostitutive), 4 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta') e 20 (sottoscrizioni d'istanza) da autenticare ai sensi di tale ultimo articolo ad opera, tra gli altri, anche di un funzionario appositamente incaricato dal Sindaco;

Visto che tali funzioni vengono attualmente eseguite esclusivamente presso gli Uffici Comunali e non puo' essere cosi' resa la prestazione a molti cittadini i quali, a causa di infermita' temporanea o permanente, non sono in grado, per la minorazione delle capacita' fisiche, di accedere agli uffici comunali;

Considerata pertanto la necessita' di attuare una procedura che possa ridurre i disagi delle persone inferme permettendo le autentiche di cui sopra direttamente al domicilio dei richiedenti;

Ritenuto, nell'ambito dei poteri di autonomia organizzativa degli Uffici prevista dall'art. 5 della legge 8/6/1990, n. 142 - che attribuisce ai Comuni la potesta' di adottare, nel rispetto della legge e dello statuto, appositi regolamenti per il "funzionamento" della struttura burocratica e dei servizi comunali - approvare una specifica regolamentazione per il servizio delle autentiche consentite dalla legge 4/1/1968, n. 15, al domicilio delle persone inferme;

Preso atto che in ordine a tale procedura il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri - ha rilasciato il proprio positivo parere prot. UPEA/Acc/452 del 27/7/1995 - pubblicato anche sulla rivista ANCI notizie n. 27 del 12/9/1995 per la valenza generale della problematica;

Che, piu' in particolare, in ordine alla possibile lesione di diritti nei riguardi dell'attivita' dei notai, il suddetto parere della funzione Pubblica sottolinea testualmente che: "non si ritiene che la variazione della sede presso la quale i dipendenti comunali effettuano la loro prestazione possa in alcun modo generare una lesione di diritti propri dei notai: l'ambito della competenza di questi ultimi risulta chiaramente definito dal disposto dell'art. 1 della legge 16/2/1913, n. 89 e non viene ad essere minimamente intaccato dal compimento da parte di dipendenti comunali, di atti aventi natura non negoziale, ovunque posti in essere. Del resto varie leggi gia' prevedono casi nei quali il pubblico ufficiale deve esercitare le proprie funzioni in un luogo diverso dall'edificio in cui ha sede il Comune, ne' si possono intendere tali casi come tassativi, non essendo compresi in un'unica legge che li elenchi ed escluda la possibilita' di ipotesi ulteriori e non esistendo, altresì, una norma di carattere generale che precluda l'ampliamento delle ipotesi ove necessario";

Evidenziata, infine, sul piano piu' squisitamente di merito, la rilevanza sociale cui assolve la presente proposta;

Visto lo schema di regolamento riportato in allegato e ritenuto doverlo integralmente approvare;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto l'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto l'allegato parere favorevole espresso su detta proposta del Dirigente del Settore Amministrativo in ordine alla regolarita' tecnica ;

Atteso che non occorre il parere di regolarita' contabile in quanto non coerente con il contenuto della presente deliberazione;

Visto l'unito parere favorevole di legittimita' espresso sulla detta proposta di deliberazione, dal Segretario Generale;

Visto l'art. 32 della legge 8.6.1990 n.142;

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di mano, che e' del seguente tenore:

Presenti n. 16;
Votanti n. 16;
Voti favorevoli n. 16;
Voti contrari n. 0;

DELIBERA

1) - di approvare il Regolamento per l'autentica delle sottoscrizioni al domicilio delle persone inferme, composto da n. 14 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui e' parte integrante e sostanziale;

2) - di impegnarsi a pubblicizzare mediante l'affissione di manifesti e locandine quanto disposto con il citato regolamento.

= = = =

Del che si è redatto il presente verbale.

In originali firmati.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe RASO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Francesco GUERRA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Vito CONTINELLA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RAGIONIERE CAPO

(f.to F. Alessi)

Si attesta che il presente atto non comporta alcuna copertura finanziaria di spesa (art. 55 legge 142/1990).

IL RAGIONIERE CAPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 4 MAR. 1996

il 4 MAR. 1996

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

il 4 MAR. 1996
VISTO IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

25 MAR. 1996

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per:


scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 46, comma 1) trasmessa con elenco N. 109 pervenuto al CO.RE.CO. in data 4.3.96

richiesto chiarimento con fonogramma N. _____ in data _____
forniti in data _____ con nota prot. n. _____

pervenuta comunicazione dal CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (articolo 46, comma 5) provv. n. _____ del _____

il 26 MAR. 1996

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI ORBASSANO
(Prov. di Torino)

REGOLAMENTO PER
L'AUTENTICAZIONE DELLE
SOTTOSCRIZIONI PREVISTE
DALLA LEGGE 4.1.1968, N.
15 AL DOMICILIO DELLE
PERSONE INFERME

REGOLAMENTO PER L'AUTENTICAZIONE DELLE
SOTTOSCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 4/1/1968, N. 15
AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME

Art. 1

Finalita` del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'art. 5 della legge 8/6/1990, n. 142, riguarda le autenticazioni previste dalla legge 4/1/1968, n. 15, da eseguirsi al domicilio di coloro che, per comprovata infermita` fisica, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

Art. 2

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilita`

1. Sono soggetti beneficiari degli effetti di cui al presente regolamento tutti i cittadini residenti o domiciliati i quali dimostrino, secondo le modalita` previste nei successivi articoli, di essere impossibilitati, per comprovata infermita` fisica, a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale.

Art. 3

Delimitazione degli interventi

1. I soggetti indicati al precedente articolo 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta` e delle sottoscrizioni di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione di cui agli artt. 2, 3, 4 e 20 della legge 4/1/1968, n. 15.

Art. 4
Procedimento amministrativo e responsabile del
procedimento.

1. Il procedimento amministrativo, finalizzato all'esecuzione dell'autentica a domicilio, consta delle seguenti fasi:

- a) istanza degli interessati con l'esibizione della documentazione richiesta;
- b) istruttoria ad opera del responsabile del procedimento;
- c) autorizzazione al funzionario all'uopo incaricato di eseguire la prestazione al domicilio degli aventi diritto.

2. Responsabile del procedimento e' l'Unita' Organizzativa dei Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe.

Art. 5
Istanze e documentazione

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 faranno pervenire al Comune di Orbassano apposita istanza per gli interventi di cui all'art. 3, indicando:

- a) le autenticazioni che vengono richieste, specificandone il numero;
- b) l'impedimento fisico, permanente o temporaneo, per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio comunale;
- c) l'esatto indirizzo ove debba avvenire l'accesso per l'autentica.

2. Nel caso di impedimento temporaneo, l'istante e' tenuto a specificarne, anche in via presuntiva, la durata, dichiarando, contestualmente, i motivi specifici per i quali gli adempimenti richiesti non potrebbero essere rinviati a dopo la cessazione della causa dell'impedimento.

3. All'istanza va allegato un certificato redatto dal medico di base, ovvero da un medico specialista, ovvero ancora da un qualsiasi medico della struttura pubblica da cui si evinca in maniera esplicita che il richiedente la prestazione non e' in condizioni

di accedere all'ufficio comunale senza pregiudizio per la propria salute. Il certificato dovrà altresì specificare l'infermità che determina l'impedimento e se trattasi di impedimento permanente o temporaneo, specificando, in tale ultima ipotesi, la presumibile durata.

Art. 6
Termini del procedimento

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di protocollazione della richiesta di intervento. Nel caso questa risulti incompleta oppure erronea, il termine di cui sopra inizierà a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione.
2. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di giorni dieci con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 7
Adempimenti di legge da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario, valuta le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e compie tutti gli adempimenti di cui all'art. 6 della legge 7/8/1990, n. 241, curando, in particolare, le comunicazioni dovute agli interessati comprese quella di cui all'art. 8 della medesima norma.

Art. 8
Esecuzione dell'intervento

1. Nel caso di esito favorevole dell'istruttoria, la quale dovrà concludersi entro dieci giorni lavorativi dal termine iniziale di cui all'art. 6, il responsabile del procedimento disporrà, mediante

apposito atto autorizzativo, per l'accesso di un funzionario all'uopo incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 20 della legge 15/68, per l'autentica al luogo indicato dal richiedente.

2. Tale adempimento dovrà aver luogo nei n. tre giorni lavorativi successivi alla consegna dell'autorizzazione.

3. E' fatto obbligo all'incaricato all'autentica di riferire al responsabile del procedimento dell'avvenuta esecuzione della stessa o, in mancanza, sui motivi del mancato adempimento o del suo giustificato differimento ad altra data.

Art. 9

Mancato accoglimento dell'istanza

1. In caso di non accoglimento dell'istanza, il responsabile del procedimento ne darà esauritiva comunicazione all'interessato con comunicazione personale, entro gli stessi termini stabiliti per l'autorizzazione di cui al precedente articolo 8.

2. Nella suddetta comunicazione dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, nonché l'autorità cui è possibile ricorrere ed il termine, così come stabilito al successivo art. 10.

3. La comunicazione di cui al presente articolo dovrà avvenire per notifica del messo comunale oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

Ricorsi

1. Contro il provvedimento di diniego può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione.

Art. 11
Formula per l'autentica

1. Nella formula di rito usata per dare atto delle avvenute dichiarazioni e delle autenticazioni delle sottoscrizioni dovrà risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente, secondo la formula allegata al presente regolamento.

Art. 12
Rinvio a norme

1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono tutte le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla autenticazione di firme previste dalla legge 4/1/1968, n. 15, e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7/8/1990, n. 241, con il relativo regolamento approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario del 28 luglio 1994, n. 56, integrata con la deliberazione del Commissario Straordinario del 4 ottobre 1994, n. 76.

Art. 13
Pubblicità e rilascio di copie

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Orbassano per quindici giorni consecutivi. Esso sarà ripubblicato per l'ulteriore durata di trenta giorni dopo l'intervenuta esecutività della relativa deliberazione.

2. A cura dell'Amministrazione comunale ne sarà data la massima pubblicità e diffusione. In particolare, esso sarà trasmesso in copia a tutti gli enti di partecipazione, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni per i diritti degli ammalati esistenti nell'ambito del territorio comunale.

3. Chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali ed estrarne copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione per come sarà

determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dettate dal vigente Statuto Comunale.